



COMUNE DI VIGONZA  
PROVINCIA DI PADOVA

---

**REGOLAMENTO  
MINIALLOGGI  
DEL  
CENTRO DIURNO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19/03/2010

## ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Vigonza destina n. 6 monolocali per finalità di pubblico interesse o per emergenze abitative in località Peraga di Vigonza collegati ad un insieme di servizi collettivi destinati a Centro Diurno per Anziani.

Gli alloggi costituiscono, con il Centro Diurno una risorsa nell'ambito del servizio di assistenza sociale, con l'obiettivo di consentire ai cittadini di Vigonza, che non necessitano di particolare assistenza medica di condurre una vita autonoma nel proprio ambiente di vita.

L'assegnazione avviene con atto del Dirigente dei Servizi Sociali ai sensi del [D. Lgs. n. 267/2000](#), sulla base di:

- **PER EMERGENZA ABITATIVA** : relazione dell'Assistente Sociale, sentita la Commissione Assistenza.

oppure

- **PUBBLICO INTERESSE o ordine pubblico o sicurezza urbana**: atto deliberativo dell'Amministrazione comunale.

## ART. 2 – GESTIONE DEL MINIALLOGGIO

L'Amministrazione Comunale si fa carico:

- del servizio di pulizia degli spazi comuni;
- della fornitura dell'acqua;
- della fornitura dell'energia elettrica;
- della fornitura del riscaldamento;
- della manutenzione delle aree verdi.

Rimane a carico dell'utente la pulizia del minialloggio assegnato e la sua corretta conduzione.

## ART. 3 – REQUISITI MINIMI PER L'ACCESSO AI MINIALLOGGI:

Possono accedere ai minialloggi **i cittadini residenti a Vigonza in condizioni di autosufficienza**, che SI TROVINO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

### **A) emergenza abitativa:**

- a-1)** esigenze straordinarie a favore di nuclei senza tetto, persone colpite da calamità, sgomberi, esecuzioni di sfratti o altre situazioni di grave emergenza connesse anche ad eventi di forza maggiore, per le quali il Comune potrà agire per effetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 10/96.
- a-2)** disagio sociale così come definito dalla delibera di Giunta Comunale n°178 del 5.3.1997.

**B) per situazioni di provvisoria sistemazione legate a interventi di pubblico interesse o ordine pubblico o sicurezza urbana.**

#### **ART. 4 – DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

Si avrà decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti previsti per l'accesso e in particolare:

- trasferimento residenza o cessazione del domicilio di soccorso;
- perdita condizione di autosufficienza;
- acquisto del possesso o diritto di proprietà, o usufrutto su un'abitazione;
- reiterata inosservanza delle "norme" di utilizzo per i conduttori (a seguito di contestazione reiterata per almeno 2 volte nell'arco dell'intero periodo di assegnazione).

#### **ART. 5 – SOLUZIONI ALTERNATIVE**

Qualora i cittadini assegnatari dei minialloggi risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P., saranno invitati a partecipare ai bandi di concorso per le Case Popolari indetti annualmente da questo Comune.

Nel caso risultassero assegnatari di alloggi di E.R.P. decadranno dal diritto a beneficiare del minialloggio.

#### **ART. 6 – RIMBORSO SPESE**

L'utilizzo degli alloggi prevede il versamento di un rimborso spese mensile determinato di anno in anno dalla Giunta Comunale.

Anche nel caso in cui la persona abbia un reddito inferiore al minimo vitale e necessita quindi di contributo da parte di questo Ente si ritiene comunque che la retta, a titolo di rimborso spese, debba essere richiesta.

#### **ART. 7 – NORMA TRANSITORIA**

Rimangono conservati i diritti e le situazioni dei soggetti beneficiari dei minialloggi alla data di approvazione del presente regolamento.

Costituisce parte integrante del presente regolamento l'allegato disciplinare per la regolamentazione dell'utilizzo degli alloggi da parte degli assegnatari.

## **DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEI CONDUTTORI**

I conduttori, oltre che all'osservanza scrupolosa delle norme contenute nell'atto di concessione dell'alloggio, sono rigorosamente obbligati ad ottemperare alle disposizioni di cui al presente disciplinare.

### **ART. 1**

I conduttori debbono usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso del loro alloggio, ma anche dei locali di uso comune e delle zone scoperte.

Manterranno reciprocamente quei riguardi ed accordi che soli possono garantire una civile convivenza.

E' fatto divieto detenere animali.

### **ART. 2**

I conduttori hanno l'obbligo di denunciare tempestivamente all'Amministrazione Comunale gli inconvenienti verificatisi negli alloggi e nelle parti di fabbricato di uso comune.

### **ART. 3**

I conduttori devono consentire in qualsiasi momento l'accesso agli alloggi delle persone incaricate dall'Amministrazione Comunale a scopo ispettivo o per lavori ritenuti necessari a giudizio dell'Amministrazione.

### **ART. 4**

E' assolutamente vietato ai conduttori:

- a) sublocare e dare alloggio a persone estranee e diverse da quelle previste nell'atto di concessione;
- b) usare l'alloggio per scopi diversi dall'abitazione;
- c) scuotere tappeti comunque dopo le ore 8.00 del mattino, gettare rifiuti fuori degli appositi contenitori, intasare scarichi, fare lavori, applicare tappezzeria, tenere animali, arrecare disturbo al vicinato specie dopo le ore 22.00 e fino alle ore 7.00;
- d) occupare i locali di uso comune con biciclette, motocicli o altra cosa d'ingombro.

### **ART. 5**

Il conduttore deve provvedere a proprie spese a tutte le riparazioni ordinarie dell'appartamento ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, sanitari, serrature e chiavi, superficie dei muri, soffitti, infissi e pavimentazioni, previo avviso all'Amministrazione Comunale che valuterà di volta in volta se provvedervi direttamente.

### **ART. 6**

Il conduttore deve il rimborso spese previsto per l'uso dell'alloggio entro il giorno 5 del mese successivo a quello usufruito.

Il conduttore potrà concordare con l'Amministrazione Comunale modalità e tempi di pagamento differenti, in relazione a particolari situazioni documentate.